DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1995

recante modifica della decisione 93/231/CEE che autorizza, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 66/403/CEE del Consiglio contro alcune malattie

(95/21/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate [1], modificata da ultimo dalla direttiva 93/3/CEE della Commissione [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista l'istanza presentata dal Portogallo,

considerando che la Commissione, con la decisione 93/231/CEE [3], ha autorizzato, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 66/403/CEE contro alcune malattie;

considerando che, dal confronto tra le misure adottate dal Portogallo per le zone delle Azzorre di altitudine superiore a 300 m per la produzione nazionale di tuberi-seme di patate e le classi CEE di tuberi-seme di base, risulta che

— la « classe CEE 1 » risponde a condizioni più rigorose;

— la « classe CEE 2 » è equivalente alla produzione nazionale destinata alla coltura di patate da semina;

— la « classe CEE 3 » è equivalente alla produzione nazionale destinata alla coltura di patate da consumo;

considerando che occorre quindi autorizzare il Portogallo, per le zone delle Azzorre di altitudine superiore a 300 m, a limitare la commercializzazione dei tuberi-seme di patate alle sole classi comunitarie di tuberi-seme di base definite dalla direttiva 93/17/CEE della Commissione [4];

considerando che tale autorizzazione è conforme agli obblighi incombenti agli Stati membri in forza delle norme comuni in materia fitosanitaria di cui alla direttiva 77/93/CEE [5], modificata da ultimo dalla direttiva 94/13/CE [6];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 93/231/CEE, la seguente voce è inserita dopo quella relativa all'Irlanda:

1	2
« Portogallo	Azzorre (zone al di sopra di 300 m di altitudine) ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.
[2] GU n. L 54 del 5. 3. 1993, pag. 21.
[3] GU n. L 106 del 30. 4. 1993, pag. 11.
[4] GU n. L 106 del 30. 4. 1993, pag. 7.
[5] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 5.
[6] GU n. L 92 del 9. 4. 1994, pag. 27.